

# COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

VERBALE N. 40 DEL 23/07/2020

Il sottoscritto Gaetano Sirone, Revisore Unico dei Conti del comune di Colognola ai Colli (VR), nominato con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 17/09/2018, ha esaminato la proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto:

***“PERSONALE: approvazione PTFP 2020/2022 a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 33 del DL 34/2019 e del decreto attuativo 17 marzo 2020”***

## ***Visti:***

- l’art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l’art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
  - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
  - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;*
- l’art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all’art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- l’art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall’anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all’anno precedente;
- Le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA” emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173;
- l’art. 33 del Decreto Legge n. 34/2019, nella versione modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (comma 853 della Legge n. 160/2019),
- il Decreto attuativo DM 17 marzo 2020 pubblicato in GU 27/4/2020, a cui fa riferimento l’art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019;

**Preso atto:**

- delle radicali modifiche introdotte dall'art. 33 del Decreto Legge n. 34/2019, nella versione modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (comma 853 della Legge n. 160/2019), secondo il quale i comuni possono procedere ad assunzioni *"...sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione"*;
- che il suddetto decreto abbandona la logica del riferimento esclusivo alla spesa storicizzata (ex comma 557 della Legge 296/2006), introducendo parametri che valorizzano le entrate correnti, definendo in tal modo le risorse che consentono una sostenibilità finanziaria della spesa del personale.
- Che con il DL 34/2019, è stato definito il nuovo "valore soglia" da utilizzare quale parametro di riferimento della spesa del personale a tempo indeterminato, calcolato come percentuale, differenziata per fascia demografica, sulle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;
- Che il DM 17 marzo 2020, in attuazione del citato art. 33 del DL 34/2019, ha definito la fascia nella quale collocare i Comuni in base al rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti, i relativi valori soglia e le percentuali di incremento, se i comuni si collocano al di sotto del valore di soglia di spesa massima del personale;

**Rilevato che:**

- con deliberazione di Giunta comunale n.137 del 22/11/2019 veniva approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 e ha provveduto, contestualmente, alla determinazione della struttura organizzativa dell'Ente (dotazione organica) e alla ricognizione annuale delle eccedenze di personale;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 30/03/2020 veniva aggiornato il suddetto piano triennale a seguito di mutate esigenze organizzative e nell'ottica di una migliore strutturazione degli uffici in termini di risorse umane;

**Dato atto** che l'Ente a seguito delle modifiche apportate dal citato DM e della pianificazione del personale per il triennio 2020/2022 intende riadottare il PTFP 2020/2022 ai fini della definizione della fascia di appartenenza dell'Ente per un corretto calcolo della capacità di assunzione e dei nuovi limiti di spesa .

**Vista** quindi la proposta di deliberazione in premessa richiamata e i relativi allegati;

**Verificato** che la spesa derivante dalla variazione del piano triennale di cui alla proposta allegata è inferiore alla media del triennio 2011-2012-2013, limite di cui all'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 e smi (comma 5-bis dell'art. 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della L. 11 agosto 2014, n. 114) così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa (allegato E)

**Verificato** che l'ente risulta essere, sulla base del rapporto di cui al all'art. 2 del DM 17 marzo 2020, nella seguente condizione: rapporto spese del personale 2018/media entrate corrente 2016/2018 meno FCDE 2018 = 19,77% determinato dai seguenti valori:

- spese del personale consuntivo anno: euro **1.043.941,98**
- media delle entrate correnti 2016/2017/2018 ridotte del FCDE 2018: **5.279.138,12**

**Preso atto** quindi che il Comune di Colognola ai Colli trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera e) e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari 19,77%, si colloca ampiamente nella FASCIA 1 – Comuni virtuosi, poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1. Il Comune può quindi incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma solo entro il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso.

**Evidenziato** che le maggiori assunzioni consentite non rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della l. 296/2006;

**Evidenziato** inoltre che, solo per i comuni virtuosi che si collocano al di sotto della soglia della tabella 1, l'art. 5, comma 2 del DM 17 marzo 2020 consente, per il periodo 2020-2024, di utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del suddetto DM, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

**Verificato** pertanto la correttezza dell'incremento possibile per effetto della somma del valore massimo per l'anno 2020, definito dalla percentuale della tabella 2 del DM e dei resti assunzionali sopra descritti, risulta complessivamente pari ad Euro **252.250,04**, come dettagliato nell'allegato C) alla proposta ricevuta;

**Visto** quindi il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2020/2022, allegato D) alla deliberazione, e verificata la relativa compatibilità con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente e con le nuove disposizioni normative in premessa esaminate come risulta dal medesimo allegato;

### A C C E R T A

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2020/2022 consente di rispettare:

- il limite relativo alle capacità assunzionali di cui alle norme vigenti (DM 17 marzo 2020, pubblicato in G.U. 27/4/2020);
- il limite di spesa della dotazione organica ai sensi dell'art. 6 del dlgs n. 165/2001 e smi;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 e smi;
- il limite di spesa del lavoro flessibile cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2000 convertito in Legge 122/2010 e smi;

### E S P R I M E

Parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale avente ad oggetto **“PERSONALE: approvazione PTFP 2020/2022 a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 33 del DL 34/2019 e del decreto attuativo 17 marzo 2020”**

Letto, approvato e sottoscritto.  
Colognola ai Colli, lì 23/07/2020

L'Organo di Revisione  
*dott. Gaetano Sirone*

